



**Istituto Comprensivo “G. Lignana”
di Tronzano Vercellese**

Scuola Statale

Infanzia - Primaria- Secondaria di 1°grado
Via Milano, 42 - 13049 Tronzano V.se (VC)
Tel. e Fax 0161911258 - C.F. 93005230029 -
Codice ministeriale VCIC80400T



E-Mail certificata: VCIC80400T@PEC.ISTRUZIONE.IT
E-Mail: vcic80400t@istruzione.it URL: www.ictronzano.edu.it

Ai genitori degli/delle alunni/e dell'I.C.Lignana

Bacheca Spaggiari

Albo-Sito web-Atti

Avviso n. 1

OGGETTO: Istruzione parentale a.s. 2022/2023 – normativa e ambiti applicativi.

Si forniscono, di seguito le indicazioni operative per l'attivazione, su richiesta, dell'Istruzione parentale per l'a.s. 2022/2023.

1. Definizione

L'istruzione parentale, detta anche homeschooling, è la scelta di una famiglia di provvedere autonomamente all'istruzione del proprio figlio. Secondo le leggi italiane, infatti, l'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole primarie e medie statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente. L'insegnamento può essere impartito dai Genitori oppure da un educatore privato.

La possibilità di attivare l'istruzione parentale è prevista dagli art. 30, 33 e 34 della Costituzione ed è poi regolato da una serie di norme di legge:

Riferimenti normativi:

Costituzione, art.30 “ è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.

Costituzione, art. 34 “l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione

dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.

Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4-5: Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età “.

Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Decreto legislativo 59/2002 art 8 c. 4: “Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo”.

C. M. 29452 del 30 novembre 2021 (circolare ministeriale annuale sulle iscrizioni).

2. Le caratteristiche dell'istruzione parentale e le fasi procedurali

I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Più recentemente, la legge ha stabilito che, in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza e alla scuola di appartenenza.

Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, in base a quanto stabilito nell'art. 23 del D. Lgs.62/2017.

Nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno/a.

Al controllo dell'adempimento sono competenti la Dirigente scolastica ed il Sindaco del Comune di residenza.

Allegati

ALL.TO 1) **MODULO di Richiesta ritiro dalla frequenza scolastica;**

ALL.TO 2) **MODULO di Richiesta attivazione Istruzione parentale;**

ALL.TO 3) **MODULO di Dichiarazione programma svolto.**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA MARIA RITA LA PORTA**